



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Direzione Generale Territoriale del Nord Est – UFFICIO 1

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA E SEDI COORDINATE DI TREVISO E BELLUNO

UMC VENEZIA - sda d. Motorizzazione Civile 13 - Venezia

tel: 041 2388259 fax: 041 5020459 mail: direzione\_upve@mit.gov.it PEC: umc-venezias@pec.mit.gov.it

VENEZIA 10/03/2016

AL DIRETTORE OPERATIVO DI VENEZIA

ING. ANGELETTI

AI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI TREVISO E BELLUNO

PROT.

Oggetto: Veicoli idonei allo svolgimento delle esercitazioni e degli esami di guida.

*Al fine di aderire a quanto disposto dal DD n.12 del 28.1.2016 della DGT NE riguardo la uniformità delle norme in materia di conducenti, si invia la presente nota per gli uffici di competenza.*

*Vorranno le SSLL invitare le autoscuole e gli esaminatori, via mail, a prenderne visione per una uniformità operativa. A tal fine la presente nota dovrà essere pubblicata sul minisito delle singole province.*

Come noto, **a partire dal 1 luglio 2015**, le autoscuole devono essere in regola con il parco veicolare, per rispettare i dettami dell'UE che impone la presenza, in autoscuola, per ogni tipo di patente europea (non solo A e B ma AM, A1, B1, ecc.), del suo veicolo specifico, per le esercitazioni e per gli esami.

Pertanto, i veicoli del parco di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica:

- devono essere di **proprietà** del titolare dell'autoscuola, dell'ente o della società ovvero del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione;
- possono essere acquisiti in leasing;

- possono essere in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente per più di trenta giorni, tale che comporti l'annotazione sulla carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto dall'art. 94, c. 4 bis, CDS automobilistica (intestazione temporanea).

Tutti i dettagli sono stati enunciati nel **decreto 317/1995**, adeguatamente aggiornato a seguito delle modifiche normative a livello europeo. e nell'**allegato II del D. Lgs. 59/2011**.

L'aspetto più problematico della questione è dato dal fatto che, **per le categorie AM, A1, A2, A e B**, per esigenze "commerciali" (non di legge, ma semplicemente per venire incontro alle esigenze degli utenti) **bisognerà dotarsi di veicoli adeguati non solo per categoria ma anche per**

**tipologia di cambio perchè i candidati delle autoscuole non potranno più sostenere l'esame sui propri veicoli siano essi ciclomotori o motocicli.**

Dunque, se l'autoscuola acquista solo una moto con cambio manuale, dovrà rinunciare a preparare candidati che vogliono fare l'esame su moto a cambio automatico e viceversa; è ovvio che se l'autoscuola ha solo una moto con cambio automatico, dovrà spiegare al candidato che se intende effettuare l'esame con quella moto, sulla patente si ritroverà il codice con la limitazione di guida.

Non ci sono dunque alternative all'acquisto di entrambe le tipologie di veicolo, soprattutto perchè a partire dal 1 luglio 2015 i veicoli delle categorie AM, A1, A2 e A non potranno più essere messi a disposizione degli allievi o da terzi né tantomeno da consorzi di cui non si fa parte.

**Gli unici veicoli che possono essere messi a disposizione da terzi sono i veicoli per le categorie speciali, B1, BE, B96 e C1, C1E, D1, D1E ma i veicoli delle categorie BE, B96 e C1, C1E, D1, D1E devono avere anche i doppi comandi.**


Conclusione: si potranno utilizzare i veicoli degli allievi **solo** quando chiedono di conseguire una patente speciale o una B1.

Si specifica inoltre che:

- il parco veicolare può essere utilizzato anche presso autoscuole diverse facenti capo ad unico titolare nel limite territoriale della medesima provincia e purché venga rispettata la dotazione minima consistente nel veicolo di categoria B;

- i veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia

Nel caso si verifichi un **guasto, documentabile, all'unico veicolo utile** a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami e **previa comunicazione all'Amministrazione provinciale**, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica: la disponibilità può essere concessa per **massimo 30 giorni**, ma l'Amministrazione provinciale - sulla base di motivate e documentate esigenze - può concedere una **proroga**.

  
IL DIRIGENTE UFFICIO 1  
DOT. ING. F. BALDARI

Estratto dall'EGAF

**Tabella riepilogativa delle caratteristiche e dell'utilizzo dei veicoli in dotazione alle autoscuole o ai CIA**

Patenti	Dotazione obbligatoria veicoli autoscuole [6]	Veicoli che possono essere in disponibilità di autoscuole o CIA [2]	Obbligo dei doppi comandi [1]	Classificazione uso speciale - uso esclusivo scuola guida [4]	Utilizzo privato dei veicoli di autoscuole o CIA [3]	Trasporto di allievi con veicoli di autoscuole o CIA [5]
AM	SI				SI	SI
A1	SI				SI	SI
A2	SI				SI	SI
A	SI				SI	SI
B1		SI			SI	SI
B	SI		SI		SI	SI
B 96		SI	SI		SI	SI
BE		SI	SI		SI	SI
C1		SI	SI	SI		SI
C1E		SI	SI	SI		SI
D1		SI	SI	SI		SI
D1E		SI	SI	SI		SI
C	SI		SI	SI		SI
CE	SI		SI	SI		SI
D	SI		SI	SI		SI
DE	SI		SI	SI		SI
SPECIALI		SI			SI	SI

[1]I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto (scatola nera, conforme a DM) sia in sede di esercitazioni sia in sede d'esame. Gli unici veicoli sui quali svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i candidati privatisti, in sede d'esame) sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle categorie speciali (v. art. 7 bis, c. 1, DM n. 317/1995 e smi).

[2]Possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del CIA, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Se la disponibilità è a titolo oneroso occorre dispositivo elettronico protetto (scatola nera, conforme a DM) (v. art. 7 bis, c. 3, DM n. 317/1995 e smi)

[3]Possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti (v. art. 7 bis, c. 4, DM n. 317/1995 e smi).

[4]Attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (v. art. 7 bis, c. 5, DM n. 317/1995 e smi).

[5]Possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del CIA (v. art. 7 bis, c. 6, DM n. 317/1995 e smi).

[6]

A decorrere dall'1.7.2015 (v. circolare 14.5.2015, prot. n. 11502/8.7.6).